

## IL LIMBO DEI *FOREIGN FIGHTERS*: UNA TEMATICA DA AFFRONTARE

I *foreign fighters* (FFs) è una figura che è nata a partire degli anni '80 del Novecento soprattutto nei conflitti armati del mondo islamico. I *foreign fighters* sono stati definiti da Hegghammer come “agenti che si uniscono e operano nell’ambito di un’insurrezione, non hanno la cittadinanza o comunque un rapporto di parentela con le parti belligeranti e non sono pagati”<sup>1</sup>. Questa definizione esclude i FFs dalle categorie dei mercenari, che sono invece pagati, e dai soldati, che sono invece stipendiati e integrati in una struttura. Hegghammer considera inoltre che i FFs debbano essere distinti dai terroristi internazionali che invece sono specializzati in azioni violente contro non combattenti. Tale distinzione viene comunque raramente operata.

I fattori che portano i radicalizzati a decidere se viaggiare all’estero per aggiungersi a un conflitto oppure rimanere nel proprio Stato, e porre qui in essere degli attacchi, sono i più vari. Tra essi vi sono anche elementi teologici: possono esservi degli aspiranti jihadisti che ritengono giusto combattere in conflitti aperti mentre reputano islamicamente scorretti gli attacchi contro i civili in occidente. Spesso, questa scelta può però essere anche determinata dai collegamenti che il soggetto ha, che di conseguenza opterà per la via di più facile percorrenza sulla base dei contatti e della comunità in cui si integra<sup>2</sup>.

La maggior parte dei FFs non ha collegamenti rilevanti con il Paese verso cui viaggia e non è toccato direttamente dagli che lì occorrono. I casi italiani di El-Abboubi e Delnevo hanno dimostrato che nessuno dei due aveva una meta specifica prefissata. Ciò che era sufficiente per loro era raggiungere un paese dove si stesse combattendo un *jihad*<sup>3</sup>. Sempre dal caso Delnevo è emersa però la difficoltà nel raggiungere gruppi jihadisti operanti all’estero. Emerge quindi nella maggior parte dei casi la figura del facilitatore. Questo ha due funzioni: da un lato fornisce informazioni logistiche all’aspirante jihadista sul percorso, sul come comportarsi e su cosa portare con sé e, dall’altro, funge da garante per esso nei confronti del gruppo jihadista<sup>4</sup>.

Nonostante questo trend per cui può risultare quasi impossibile raggiungere scenari di conflitti senza un precedente contatto o collegamento, una tendenza inversa è emersa nella guerra in Siria. Il conflitto siriano ha dato la possibilità agli aspiranti FFs di raggiungere i gruppi armati anche senza precedenti collegamenti.

Il conflitto siriano, dal punto di vista del coinvolgimento dei FFs, ha delle similitudini con la guerra sovietico-afghana. Quest’ultima aveva visto il coinvolgimento di un numero non preciso di FFs ma stimato tra le 5.000 e le 20.000 unità. A fine 2016 l’Interpol ha affermato che il numero di FFs ancora in Siria si aggirava attorno a 15.000, ma si stima che i *foreign fighters* che hanno viaggiato in Siria e in Iraq per aggiungersi alle fila del sedicente Stato Islamico (o Daesh) siano stati 60.000, di cui circa 5.000 provenienti dall’Europa<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> T. Hegghammer (2010-2011), *The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad*, in *Quarterly Journal: International Security*, vol. 35, n. 3, pp. 53-94.

<sup>2</sup> L. Vidino (2014), *Il jihadismo autoctono in Italia*, rapporto ISPI, p. 95.

<sup>3</sup> L. Vidino (2014), *Il jihadismo autoctono in Italia*, rapporto ISPI, p. 70.

<sup>4</sup> L. Vidino (2014), *Il jihadismo autoctono in Italia*, rapporto ISPI, p. 97.

<sup>5</sup> Interpol (2016), *INTERPOL Chief warns of dangerous gaps in global screening for foreign terrorist fighters*. Reed, J. Pohl, M. Jegerings (2017), *The four dimensions of the Foreign Fighter threat: making sense of an evolving Phenomenon*, ICCT Policy Brief, p. 4.

Con la sconfitta di Daesh in Iraq e in Siria, l'attenzione si è concentrata sulle sorti dei FFs e su un loro possibile ritorno nei Paesi di origine.

I ritorni dei FFs generano innanzitutto preoccupazione per due ragioni: il viaggio di questi presso gli scenari di guerra può aver contribuito ad aumentare la loro abilità nel condurre attacchi e a conferire loro una certa praticità con le armi oltre che a permettere che si creino collegamenti tra i vari network jihadisti di tutto il mondo. In secondo luogo, la lunga esposizione a violenze e atrocità può averli desensibilizzati alla brutalità e aggressività degli attacchi<sup>6</sup>. Il più grande timore dei governi occidentali è che il ritorno dei *foreign fighters* possa portare ad una ulteriore ondata di attacchi terroristici. Questa paura è comprensibile soprattutto quando si osservano gli attentati di Parigi nel novembre del 2015 e di Bruxelles del marzo 2016; due dei più feroci e organizzati attentati che si sono visti in Europa negli ultimi dieci anni hanno visto il coinvolgimento di *foreign fighters* di ritorno<sup>7</sup>. Inoltre, un rapporto ISPI ha osservato come, dalla proclamazione del sedicente califfato nel giugno del 2014 a giugno del 2017, 12 dei 65 responsabili di attacchi terroristici in Europa e in Nord America vantava un'esperienza come *foreign fighter*<sup>8</sup>.

Alla minaccia dei FFs che ritornano dai territori di guerra (cosiddetti *returnees*) si aggiunge quella dei *frustrated travellers*, coloro che hanno tentato di aggregarsi ad un gruppo jihadista all'estero senza successo. In riferimento al conflitto siriano, questi solitamente sono stati arrestati o respinti dalle autorità turche nel tentativo di attraversare il confine tra Turchia e Siria. Il 2020 ha visto il coinvolgimento di *frustrated travellers* nell'attentato di Lugano del 24 novembre e nell'attentato di Vienna del 2 novembre. L'attentato di Vienna è stato l'unico sul suolo europeo nel 2020 ad essere condotto con l'impiego di armi da fuoco ed è stato messo in opera da un soggetto già condannato per aver tentato di unirsi all'organizzazione terroristica e poi rimesso in libertà dopo essere stato sottoposto ad un programma di de-radicalizzazione. Tuttora l'Europa continua ad essere esposta al rischio di azioni terroristiche da parte di *returnees* e *frustrated travellers*. L'Italia, in particolare, insieme ad altri Paesi europei, potrebbe essere una via di ingresso per i *foreign fighters* di ritorno<sup>9</sup>.

I motivi che possono spingere i FFs al ritorno in Europa sono i più vari: si hanno sia i jihadisti intenzionati ad attaccare l'occidente con nuovi attentati terroristici, sia coloro invece rimasti delusi dalla vita nel califfato. Nel mezzo si collocano coloro che tornano nei loro paesi di origine in occidente per motivi pratici ma che rimangono sostenitori del *jihad* armato. La minaccia rappresentata dai *returnees* non si identifica solo nella possibilità che questi commettano attentati terroristici. Questi potrebbero occuparsi di attività di reclutamento di nuovi aspiranti jihadisti così come partecipare alla creazione di nuove cellule o, ancora, sfruttare lo status ottenuto combattendo in Siria e in Iraq per facilitare il viaggio di nuovi *foreign fighters*.

---

<sup>6</sup> Reed, J. Pohl, M. Jegerings (2017), *The four dimensions of the Foreign Fighter threat: making sense of an evolving Phenomenon*, ICCT Policy Brief, p. 4

<sup>7</sup> T. Hegghammer, P. Nesser (2015), *Assessing the Islamic State's Commitment to Attacking the West*, Perspectives on Terrorism, p. 21.

<sup>8</sup> F. Marone (2017), *La minaccia dei foreign fighters*, ISPI Commentary.

<sup>9</sup> Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (2021), Relazione annuale al Parlamento 2020 a cura del comparto intelligence, p. 67.

Sull'effettiva minaccia rappresentata dai *returnees*, Hegghammer e Nesser hanno considerato che solo 1 su 360 di essi pone davvero in essere un attacco al suo ritorno<sup>10</sup>. Tuttavia, uno studio dell'Hessische Kopetenzzentrum gegen Extremismus e dell'ufficio federale della polizia criminale tedesca ha dimostrato che circa la metà di coloro che ritornano, continua ad essere sostenitore della causa jihadista o comunque vicino agli ambienti estremisti<sup>11</sup>.

Un'ulteriore tematica relativa ai FFs e che deve essere considerata dalle autorità competenti riguarda il ruolo di donne e bambini all'interno del sedicente Stato Islamico. Il numero di donne che si è aggiunto al califfato rappresenta il 16% dei *foreign fighters*<sup>12</sup>. Il ruolo della donna all'interno dello Stato islamico ha visto un'evoluzione. Se inizialmente alle donne era attribuito il ruolo di educare i futuri combattenti del califfato, quando Daesh si è trovata a perdere territori ha permesso anche alle donne di aggiungersi al jihad armato<sup>13</sup>. Alle donne viene inoltre attribuito il compito di tenere lezioni e indottrinare le future generazioni sull'ideologia dello Stato Islamico. In riferimento ai minori, le categorie di bambini o ragazzi che hanno un collegamento con lo Stato Islamico sono diverse. Innanzitutto, vi sono coloro che sono stati condotti nei territori del califfato dai loro genitori e coloro che sono nati all'interno dello Stato Islamico da genitori *foreign fighters*. A questi si oppongono coloro che sono stati rapiti e costretti ad aggiungersi a Daesh contro la loro volontà. Infine, si hanno anche quei minori che si sono aggiunti alle schiere dello Stato Islamico di propria volontà. La propaganda jihadista appare particolarmente attrattiva per gli adolescenti alla ricerca di un'identità: allo stesso tempo questi sono i soggetti che più trascorrono tempo sui social media e sono facilmente indottrinabili. Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito hanno inoltre avuto dei casi di giovani donne minorenni che hanno lasciato le loro case per sposare *foreign fighters* in Siria e in Iraq<sup>14</sup>.

Per le autorità dei Paesi occidentali si pone innanzitutto il problema di come trattare quelle donne che, seppur nella maggior parte dei casi non abbiano preso parte ai combattimenti, si siano comunque recate volontariamente in Siria e in Iraq. In Germania, nel 2018, il Bundesgerichtshof, in riferimento al caso di una donna che era partita come *foreign fighters* nel 2014 ed era stata poi arrestata dai curdi, ha considerato che una serie di attività svolte in supporto di un'organizzazione terroristica possono essere considerate punibili ai sensi del reato previsto dal Codice penale tedesco di associazione con finalità di terrorismo<sup>15</sup>. Nel caso concreto la donna era impegnata come infermiera in un ospedale dello Stato Islamico.

In secondo luogo, una problematica ancor maggiore riguarda i minori, in particolar modo quelli nati o giunti sui territori dello Stato Islamico assieme ai genitori. Lo Stato Islamico,

---

<sup>10</sup> T. Hegghammer, P. Nesser (2015), *Assessing the Islamic State's Commitment to Attacking the West, Perspectives on Terrorism*, p. 21.

<sup>11</sup> Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus (2016), *Analyse der Radikalisierungshintergründe und -verläufe der Personen, die aus islamistischer Motivation aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak ausgereist sind*.

<sup>12</sup> T. Mehra (2016), *Foreign Terrorist Fighters: Trends, Dynamics and Policy Responses*, ICCT Report, p. 11.

<sup>13</sup> G. Vale (2019), *Women in Islamic State: From Caliphate to Camps*, ICCT Policy Brief, p. 4.

<sup>14</sup> R. Van Spaendonck (2016), *To School or to Syria? The Foreign fighter phenomenon from a children's rights perspective*, in *Utrecht Law Review* 12, no. 2.

<sup>15</sup> Bundesgerichtshofs StB 10/18.

nell'ottica di addestrare una futura generazione di combattenti, aveva previsto percorsi di indottrinamento per i figli dei militanti jihadisti. Inoltre, al fine di abituarli a combattere, non solo si consigliava alle madri di farli giocare con pistole giocattolo o altre armi, ma venivano altresì desensibilizzati alla violenza fin dalla giovane età. Questi processi di indottrinamento erano posti in essere in modo sistematico. Seppur oggi la struttura dello Stato Islamico sia venuta meno, nei campi controllati dalle Syrian Democratic Forces (SDF), e che hanno come principali residenti donne e bambini, l'indottrinamento continua ad opera delle madri<sup>16</sup>. Appare quindi chiaro che il loro rimpatrio dovrebbe avvenire con modalità che prestino particolarmente attenzione al minore. A riguardo, si dovrebbe poi considerare la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989<sup>17</sup>. In particolare, l'art. 3 considera come "l'interesse superiore del fanciullo debba essere una considerazione preminente": inoltre, gli Stati "si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere" e "a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati". Queste previsioni suggeriscono che gli Stati occidentali dovrebbero rimpatriare e prendersi carico dei minori che siano in qualche modo a loro collegati.

Le ragioni sopra evidenziate dimostrano perché i Paesi europei e occidentali non siano particolarmente entusiasti di rimpatriare i loro cittadini che si sono aggiunti alle schiere dello Stato Islamico e ora vorrebbero tornare nei territori di origine. Oltre alla minaccia rappresentata da questi si pone il problema di come perseguirli. Molti Stati hanno evidenziato la difficoltà di perseguire i FFs<sup>18</sup>. Le difficoltà attengono alla reperibilità delle prove, alla conversione di informazioni provenienti da attività di intelligence in prove ammissibili e alla cooperazione giudiziaria con le autorità che detengono i prigionieri. Inoltre, un'altra delle problematiche che hanno dovuto affrontare gli Stati riguarda il fatto che un numero considerevole di returnees non raggiunge la soglia per venire perseguito per i reati di terrorismo o sarebbe punibile solo per reati minori. Alle difficoltà derivanti dal perseguire i FFs si aggiunge la tematica legata alla radicalizzazione in carcere. Il carcere si è dimostrato, anche dagli attentati di inizio 2015 in Francia, terreno fertile per la radicalizzazione.

Per affrontare la minaccia rappresentata dai FFs, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel 2014 ha adottato la risoluzione 2178<sup>19</sup>. Questa richiede agli Stati di adottare misure appropriate di giustizia penale per punire i loro cittadini che si recano o tentano di recarsi in uno Stato diverso da quello di residenza o di cittadinanza per attuare, pianificare, o preparare atti terroristici, o per fornire attività di addestramento a fini terroristici. La risoluzione richiede agli Stati di prevedere la punibilità anche per coloro che mettono a disposizione fondi al fine di finanziare viaggi all'estero di altri soggetti o di porre in essere, pianificare, o preparare atti terroristici, o per fornire attività di addestramento a fini terroristici.

Infine, la risoluzione prevede che debba essere contemplata la punibilità anche di chi facilita o organizza il viaggio all'estero di altri al fine di compiere attività con fini terroristici.

Questa risoluzione sembra far emergere il dovere in capo agli Stati di rimpatriare i *foreign*

---

<sup>16</sup> G. Vale (2019), *Women in Islamic State: From Caliphate to Camps*, ICCT Policy Brief, p. 6.

<sup>17</sup> Assemblea generale Nazioni Unite (1989), Convenzione sui diritti dell'infanzia, Art. 3.

<sup>18</sup> C. Paulussen (2019), *The Repatriation of Western Foreign Fighters and their Families*, ISPI Commentary.

<sup>19</sup> United Nations Security Council (2014), Resolution 2178.

*fighters*. Si dovrebbe propendere per il rimpatrio e la consegna alla giustizia dei FFs non solo per adempiere alla risoluzione 2178, ma anche per far sì che venga fatta valere la responsabilità di tali soggetti e si combatta così anche l'impunità. Inoltre, i familiari delle vittime di Daesh hanno rimarcato la necessità di svolgere delle adeguate indagini e i relativi processi.

In adempimento alla risoluzione ONU n. 2178/2014 l'Italia ha provveduto con il decreto legge 18 febbraio 2015 n. 7 chiamato "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo", anche di matrice internazionale. In particolare, si è aggiunta un'ipotesi di reato all'art. 270 *quater* cp, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, a carico di colui che viene arruolato prevedendo la pena alla reclusione da 3 a 6 anni.

Intraprendere un viaggio, o comunque accingersi a compiere un viaggio, per recarsi in uno dei territori in cui si trova un'organizzazione terroristica e dove si svolgono azioni terroristiche consiste in un'ipotesi di reclutamento. Lo spazio applicativo dell'art 270 *quater* cp è comunque ridotto a quei casi in cui vi sia un mero contatto tra individui e non l'integrazione dello stesso in un'organizzazione criminale. Il decreto legge 7/2015 ha inoltre introdotto una nuova norma incriminatrice, l'art. 270 *quater* 1, questo prevede la punibilità di chi, fuori dall'ambito associativo (disciplinato dall'art. 270 *bis*) e dall'ambito del reclutamento (art. 270 *quater*), organizza, finanzia o faccia propaganda di viaggi in territorio estero al fine di compiere delle condotte con finalità di terrorismo<sup>20</sup>.

L'Italia, nel giugno del 2019, ha rimpatriato Samir Bougana, un cittadino ventisettenne di origini marocchine ma in possesso della cittadinanza italiana e nato nella provincia di Brescia<sup>21</sup>. Appena maggiorenne Bougana era partito dalla Germania, dove si era radicalizzato, per la Siria. Dopo aver combattuto in diverse organizzazioni terroristiche, nel 2018, si è arreso ai curdi. Nel 2015 la procura di Brescia aveva aperto un'indagine a carico di Bougana e aveva emesso un mandato di arresto internazionale. Bougana è stato poi condannato a 4 anni.

Le misure penalistiche non sono le misure più adatte per affrontare il problema dei FFs e del loro ritorno in occidente per le ragioni precedentemente evidenziate. Alla previsione di nuove fattispecie incriminatrici, soprattutto in adempimento della risoluzione n. 2178/2014, si è aggiunta l'adozione di misure amministrative. Gli Stati, più che seguire un percorso di giustizia criminale, sembrano propendere per ricorrere a questi strumenti. Queste misure in Italia sono rappresentate dalle misure di allontanamento, come il diniego all'ingresso, il rifiuto al rilascio o al rinnovo del passaporto, il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e la revoca o il diniego della cittadinanza, e dalle espulsioni. L'uso delle misure amministrative nella lotta al terrorismo è sempre più frequente<sup>22</sup>. Questo pone però delle problematiche. Il contenuto di queste può essere altamente afflittivo mentre le garanzie poste nei procedimenti amministrativi a tutela degli individui destinatari di tali misure non sono comparabili a quelle previste in un processo penale<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> S. Licciardello (2016), Nuove norme antiterrorismo in Italia.

<sup>21</sup> F. Marone (2020) *Tackling Italy's Foreign Fighters*, ISPI Commentary.

<sup>22</sup> . Boutin (2016), *Administrative Measures against Foreign Fighters: In Search of Limits and Safeguards*, ICCT Research Paper, p. 1.

<sup>23</sup> . Boutin (2016), *Administrative Measures against Foreign Fighters: In Search of Limits and Safeguards*, ICCT Research Paper, p. 20.

Tipicamente le misure amministrative sono usate come strumento per prevenire il terrorismo. Il Consiglio dell'UE con la decisione del 20 settembre 2016 chiede agli Stati membri di adottare "le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone [...] che viaggiano o cercano di recarsi fuori dell'Unione al fine di perpetrare, pianificare, preparare o prendere parte ad atti terroristici per conto o a sostegno di Daesh"<sup>24</sup>. Tuttavia, il fatto che questi strumenti possano talvolta essere più restrittivi di quelli previsti dal diritto penale ha posto un problema di proporzionalità e necessità e il Comitato delle Nazioni Unite per la lotta al terrorismo ha per tale ragione specificato che tali misure dovrebbero essere usate solo quando non è appropriato ricorrere al diritto penale e che queste siano comunque applicate nel rispetto dei diritti umani<sup>25</sup>.

Nell'affrontare il fenomeno dei FFs, la tendenza degli ultimi anni, ha visto però gli Stati impiegare tali strumenti non come misure di prevenzione ma come sanzioni. Per esempio, la revoca della cittadinanza o dello status di rifugiato, per coloro che si sono recati in Siria o in Iraq, appare difficilmente come una misura di prevenzione, salvo che si sostenga che questa sia volta ad evitare il cosiddetto effetto "blowback", cioè la possibilità che i *returnees* sfruttino l'addestramento e le conoscenze ottenute nel loro periodo come FFs al fine di porre in essere degli attentati sul suolo occidentale. Su tale misura si può però argomentare che sarebbe discriminatoria nei confronti di chi ha ottenuto la cittadinanza tramite un processo di naturalizzazione rispetto a chi invece la ha per nascita. Solo i primi potrebbero infatti essere soggetti alla revoca della cittadinanza.

Le misure amministrative pongono quindi anche esse diverse problematiche di cui si dovrebbe tenere conto nel loro impiego. Un primo occhio di riguardo dovrebbe essere rivolto al rispetto dei diritti umani. In particolare, si dovrebbe tenere conto del diritto alla libertà di movimento, del diritto alla libertà personale e del diritto alla vita privata e alla famiglia. In secondo luogo, si dovrebbe essere particolarmente attenti alle garanzie procedurali fornite ai destinatari di tali misure, non sempre proporzionate alla capacità afflittiva degli strumenti in questione.

Viste le problematiche rappresentate sia dal ricorso alla giustizia penale che dall'impiego di misure amministrative, un ausilio può giungere dagli Stati dalle misure di riabilitazione e di prevenzione. Queste misure rientrano nel cd. *countering violent extremism* (CVE). Alla base del CVE vi è l'idea per cui il terrorismo non può essere contrastato solo con gli strumenti forniti dalle forze di polizia e dall'*intelligence*. Il ricorso a tali misure è importante perché si tiene conto del fatto che non tutti i *returnees* sono uguali e soprattutto non tutti sono intenzionati a porre in essere degli attentati in seguito al loro ritorno.

Il tema dei FFs è un tema attuale e che deve essere affrontato. Gli Stati occidentali non possono aspettarsi che una forza che non è nemmeno uno Stato, cioè le SDF, continuino ad occuparsi dei campi in cui sono detenuti migliaia di *foreign fighters*. Un tale sforzo, senza la prospettiva di una soluzione, non è sostenibile dai curdi e il rischio è che si verifichino delle fughe e che i *foreign fighters* possano congiungersi ad altri gruppi estremisti in scenari diversi da quello siriano e iracheno. Da un lato l'opinione pubblica chiede che i *foreign fighters* non vengano rimpatriati nei Paesi occidentali o che comunque, qualora si volesse procedere in tal senso si ricorra a pene esemplari.

---

<sup>24</sup> Consiglio dell'Unione Europea, Decisione (PESC) 2016/1693.

<sup>25</sup> United Nations, Implementation of Security Council Resolution 2178 (2014) by States Affected by Foreign Terrorist Fighters – Third Report, para. 155.

Le misure contemplate dalle autorità per affrontare il problema dei *foreign fighters* dovrebbero essere però varie e dovrebbero tenere conto dell'eterogeneità dei soggetti coinvolti.

Resta aperta la possibilità di processare i FFs per aver posto in essere crimini di guerra così come previsti dal diritto internazionale umanitario. In rispetto ai criteri posti dalla pratica dei tribunali internazionali penali *ad hoc*, in particolare dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, i criteri richiesti affinché si possa applicare l'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra consistono nell'intensità delle violenze e nell'organizzazione del gruppo armato. Entrambi i criteri affinché si possa avere giurisdizione del diritto internazionale umanitario sembrano essere raggiunti in riferimento al conflitto in Siria e in Iraq, ma ulteriori problematiche rimangono. Si deve inoltre tenere conto che il ricorso al diritto internazionale umanitario condurrebbe a pene più idonee. Per esempio, colui che è presente in un video in cui viene torturato un soggetto potrebbe essere processato per trattamenti degradanti e non per la partecipazione ad un'associazione con fini di terrorismo e questo condurrebbe ad una pena più appropriata. Sarebbe quindi auspicabile, nonostante le chiare problematiche, che gli Stati si dotassero di unità specializzate nell'analisi e nella trattazione dei crimini di guerra.

**Alessia Missiaggia**